



3° Convegno Nazionale Annuale UNASCI
Assicurare lo Sport o assicurare lo Sportivo?
Napoli, 24 Novembre 2007

**La giurisprudenza
in tema di responsabilità dei Dirigenti sportivi.**
Relatore avv. Mauro Valcareggi

Sul piano giuridico l'associazione sportiva che agisce nel settore dei dilettanti può assumere ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 c. 17 le seguenti configurazioni :

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10/02/2000 n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro;

I requisiti univoci che tutte le società od associazioni devono avere sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dell'ente sportivo.

Inoltre, il medesimo art. 90 al comma 18 detta alcuni requisiti che devono essere espressamente previsti nello statuto sociale fra i quali:

- l'indicazione della sede sociale, la denominazione, l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive e dilettantistiche, la rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza di fini di lucro, cioè i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati nemmeno in forme indirette;
- il rispetto dei principi democratici nella vita associativa, l'obbligo di rendiconti finanziari e le modalità di scioglimento dell'associazione/società.

Le associazioni o società sportive con personalità giuridica sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta che tiene distinto il patrimonio dell'Ente da quello degli associati. Pertanto il creditore di una associazione o società non potrà aggredire il patrimonio degli associati in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte per il perseguimento dello scopo.

Per l'acquisizione della personalità giuridica il D.P.R. 10/02/2000 n. 361 detta le norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private. E' stabilita, peraltro, una adeguata consistenza del patrimonio sociale per garantire i terzi rispetto alle obbligazioni contratte dalla società.

Viceversa nelle associazioni o società non riconosciute questa differenza dei patrimoni non è invece così perfetta. Infatti, i creditori dell'Ente possono aggredire il patrimonio dell'associazione (c.d. Fondo Comune) ma se questo non è capiente possono rivalersi, come vedremo, nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Tuttavia, l'art. 36 del Codice Civile configura l'associazione non riconosciuta come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio (c.d. fondo comune ex art. 37 c.c.) distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta

comunque un soggetto di diritto disciplinato dagli accordi stipulati dagli associati (atto costitutivo e statuto).

Ora, l'aspetto maggiormente significativo nelle associazioni sportive non riconosciute è la responsabilità giuridica dei Dirigenti ai quali possono, nello svolgimento della loro attività, imputarsi sanzioni:

- A) Civili;
- B) Penali;
- C) Amministrative e fiscali (come vedremo in altro intervento)
- D) Sportive.

Tali sanzioni derivano da fattispecie che costituiscono fonti di diverse responsabilità sia contrattuali che extracontrattuali.

LA RESPONSABILITA' CIVILE NELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda l'assunzione delle **obbligazioni contrattuali** è fondamentale la disciplina dettata dall'art. 38 del c.c. che recita: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione (ad es. presidente, segretario ecc.) i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Quindi da una prima analisi di questo secondo comma ne deriva:

- manca l'autonomia patrimoniale perfetta e non sussiste il beneficio di preventiva escussione (nota la differenza fra associazioni con personalità giuridica);
- tutti gli associati (Dirigenti, tecnici, atleti) sono responsabili senza limiti delle obbligazioni che assumono per conto della società.

Vediamo subito qualche sentenza che enuncia questi principi:

Giurisprudenza: (Cass. Sez. lav. 27/12/91 n. 13946). ALL. 1

- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o extragiudiziale) concretamente svolta;

- non è un debito proprio dell'associato (Dirigente) ma ha carattere **accessorio non sussidiario**. L'obbligazione avente natura **solidale** di colui che ha agito per l'associazione è ex lege associabile alla fideiussione. Non si richiede la preventiva escussione del debitore principale. Il creditore può scegliere a sua scelta l'azione nei confronti del debitore principale (associazione) o del fideiussore (dirigente o associato) (Cass. 1991/13946 - All. 1 bis) (Cass. 20/07/98 n. 714 - All 2) Trib. Bari 11/12/06 - All 3) Trib. Campobasso 21/01/05 all. 4) in tema di obbligo del fideiussore (Dirigente) anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale (dell'associazione).

E' pacifico, tuttavia, che soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione (es. Presidente) possono svolgere in virtù di **mandato** o di **altro rapporto interno** (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.) attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti (es. Presidente) e attraverso costoro l'associazione in base al disposto dell'art. 38 c.c. Anche in questo caso la responsabilità viene affermata relativamente agli amministratori, sulla base del criterio **della effettività** e cioè del completo svolgimento di **attività negoziale diretta o indiretta**, da parte degli amministratori, e non per la semplice loro qualità di legali rappresentanti dell'associazione (Cass.civ. 13/03/1987 n. 2648) all. 5 Cass. 2/8/03 n. 11772 all. 5 bis.

Un altro aspetto riguarda, altresì, la successione della responsabilità delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Tale responsabilità non grava su tutti coloro che successivamente ne assumono la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone (Dirigenti) che hanno **concretamente negoziato** e ciò a tutela dei terzi che fanno affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale.

Sicché il semplice avvicinarsi nelle cariche sociali dell'associazione non comporta alcun fenomeno di successione nel debito (Cass. 7 aprile '92 n. 4266 All.6) Cass. 12/01/2005 n. 455 All.7).

Responsabilità extraneogoziale

La predetta garanzia personale degli amministratori di associazioni non riconosciute prevista dall'art. 38 c.c. si riferisce **anche** ai rapporti extra-negoziali ma riguarda soltanto le obbligazioni collegabili all'attività da **essi spiegata in concreto**.

Danno cagionato da tecnici, giocatori, collaboratori

Ulteriori problemi possono derivare ai Dirigenti delle ass. sportive dilettantistiche di squadre agonistiche giovanili, con conseguente attribuzione della responsabilità – quando vi è colpa **nella vigilanza** – agli accompagnatori o agli allenatori per danni causati dagli atleti.

(art. 2048 c.c. “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. – Il padre e la madre (c.c. 316), o il tutore (c.c. 357), sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (c.c. 2047). La stessa disposizione si applica dall’affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (c.c. 2049, 2056).

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di **non** avere potuto impedire il fatto”.*

Per altro verso il Presidente della società sportiva può essere chiamato a risarcire i danni cagionati a terzi dai giocatori della propria squadra a titolo di responsabilità solidale ed oggettiva inquadrabile in quella del padrone e del committente ex art. 2049 c.c. giacché gli atleti tesserati stringono un vincolo che nella maggior parte dei casi può essere qualificato di subordinazione nei confronti dell’associazione per la quale militano **(art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti – I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (c.c. 1228, 1900, 2048).**

Ad esempio illecito agonistico (purtroppo omicidio colposo) Trib. Monza 5/06/97 (all. 8) qualora risulti accertato che l’infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva anche contraddistinta da elevato agonismo (partita Hockey su pista) è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l’avversario, va **dichiarata la responsabilità solidale dell’autore del gesto e della società sportiva nelle cui file il giocatore militava.**

Trib. Firenze 17/12/84 (all.9) omicidio colposo: commette reato di omicidio colposo il partecipante di un incontro di Karatè per un calcio vietato dal regolamento.

Trib. Belluno (all. 10): è responsabile penalmente il giocatore di calcio che mentre il gioco si svolge in un’altra zona del campo, colpisca con un pugno al volto l’avversario provocandogli lesioni personali.

Per il criterio distintivo fra illecito sportivo e illecito fonte di responsabilità civile e/o penale (vedi Trib. Trento 11/05/96 all. 11).

Comunque l’attività agonistica implica l’accettazione del rischio da essa inerente da parte degli atleti, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientrano nell’alea normale e ricadono sugli atleti stessi.

E’ sufficiente che gli organizzatori (Dirigenti) al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva e nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. 20/02/97 n. 1564 all. 12).

Conforme Trib. Napoli 21/05/86 all. 13 sulla responsabilità degli organizzatori di una corsa ippica per aver imposto lo svolgimento della corsa malgrado le proibitive condizioni climatiche, che determinavano una situazione di manifesta pericolosità.

Sul concorso di colpa dell’atleta in una manifestazione sportiva (Cass. 3/04/81 n. 1896 all. 14).

La responsabilità per la tutela della salute degli atleti

La responsabilità civile e penale dei dirigenti può derivare anche dalla violazione delle norme di legge e sportive che tutelano la salute degli atleti – anche dilettanti – che svolgono attività “agonistica”.

Costoro devono essere sottoposti annualmente ai controlli sanitari per l'idoneità a tale attività come stabilito dal D.M. 18/02/82.

L'atleta, quindi, non può svolgere l'attività agonistica se privo di certificato d'idoneità (Cass. Pen. 7/07/92 all. 15).

Per converso l'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria (Trib. Napoli 29/01/96 - all. 16).

D'altronde sussiste la responsabilità dell'organizzatore (Dirigente) per l'incidente occorso a un atleta durante una competizione sportiva, quando egli **abbia omissso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse** aver luogo senza pericolo per incolumità dei partecipanti (Corte d'App. Genova 4/09/91 all. 17).

Vedi anche Cass. 24/01/06 all. 18 sul rapporto di causalità.

Nel mentre per una esclusione di responsabilità vedi Cass. 24/01/06 n. 16998 all. 19.

Sulla prevedibilità del danno v. Cass. Sez. Pen. 27/11/02 n. 13323 all. 20.

Sulla responsabilità per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia): Pret. Malè 9/11/83 all. 21.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALL.1): *Cass. civ. Sez. lavoro, 27-12-1991, n. 13946 - Enpals c. Minerba*

“La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c. c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma all'attività negoziale (o, anche, extraneoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell'associazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l'accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la circostanza che questi abbia denunciato all'ente previdenziale le assunzioni (non realizzate da lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il problema della - diversa - responsabilità per effetto di tale domanda e della eventuale decadenza dal beneficio per mancato pagamento di una delle rate)”.

ALL.1 bis): *Cass. civ. Sez. lavoro, 27-12-1991, n. 13946 - Enpals c. Minerba*

“La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c. c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c. c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 c. c.) per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore”.

ALL.2): *Cass. civ. Sez. lavoro, 20-07-1998, n. 7111 - Assoc. prov. clubs 3P Salerno c. Reale*

“La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata non alla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa; ove con tale attività siano stati instaurati rapporti di lavoro subordinato per lo svolgimento di prestazioni in favore dell'associazione, il lavoratore può far valere i corrispondenti crediti direttamente nei confronti di tali soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, senza essere tenuto alla preventiva escussione del fondo comune”.

ALL.3): Trib. Bari Sez. II, 11-12-2006 - M.M. c. Associazione A.

“In virtù di quanto stabilito dall'art. 38 c.c., premesso che la responsabilità solidale prevista dallo stesso per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio anche se non sussidiario rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa (con la conseguenza che l'obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione), la responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extraneoziali”.

ALL.4): Trib. Campobasso, 21-01-2005 - Tipografia L.E. c. A.S.

“La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne un debito proprio dell'associato bensì ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 cod. civ.), per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o fideiussore. Pertanto ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

ALL.5): Cass. civ. Sez. I, 13-03-1987, n. 2648 - Amici c. Bertini

“Soggetti diversi da quelli che hanno la rappresentanza dell'associazione possono svolgere, in virtù di mandato o di altro rapporto interno con taluno degli amministratori o rappresentanti, attività riferibile all'associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui siano chiamati a rispondere i soggetti mandanti e, attraverso costoro, l'associazione, in base al disposto dell'art. 38 c. c.; anche in detta ipotesi la responsabilità ex art. 38 c. c. viene affermata, relativamente agli amministratori, sulla base del criterio della effettività, e cioè del completo svolgimento di attività negoziale, diretta o indiretta, da parte degli amministratori tutti e non per la semplice loro qualità di rappresentanti dell'associazione”.

ALL.5 bis): Cass. civ. Sez. lavoro, 02-08-2003, n. 11772 (rv. 565622)

Movimento Cristiano Lav. Un. Prov. di Benevento c. INAIL

“Affinché, ai sensi dell'art. 38 c.c., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 c.c., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 c.c., non prevedendo l'art. 38 c.c. alcuna deroga all'art. 1398 c.c. citato”.

ALL.6): Cass. civ. Sez. I, 07-04-1992, n. 4266 - Esposito c. Della Morte e altri

“Nel territorio nel quale esercitano il comando - a norma dell'art. 2 comma 1 n. 3 della l. 23 aprile 1981 n. 154 - non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato: allo scopo il termine "comando" deve essere inteso nella sua accezione tecnico-militare di preposizione ad una unità o ente, a carattere operativo, tattico o anche amministrativo, delle forze armate il cui organico preveda quale comandante un ufficiale generale o superiore, il che mentre può

ben dirsi di un distretto militare, certamente non si attaglia ad un ufficio reclutamento, che costituisce solo una ripartizione interna del primo. Perché sussista la situazione di incompatibilità prevista dall'art. 3 comma 1 n. 1 della l. 3 aprile 1981 n. 154 (essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente, da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale dell'entrata) occorre una vera e propria ingerenza della regione, della provincia o del comune nel funzionamento dell'ente, ossia un loro potere di incidere sul processo formativo della volontà dell'organismo, potere che, ove non giustificato dalla particolare natura dell'organismo stesso, deve essere previsto espressamente da una disposizione di legge, da una clausola convenzionale o dall'atto costitutivo e che non si può desumere da circostanze di equivoco significato, quali l'erogazione di sovvenzioni saltuarie e di modesta entità o di benefici quali la disponibilità di locali o di linee telefoniche. La responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38 c.c. non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell'associazione non riconosciuta ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in nome e per conto di essa in relazione ad uno specifico atto o negozio. Non sussiste, di conseguenza, in capo all'amministratore di un'associazione non riconosciuta, debitrice di un comune, l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale di quel comune, quale suo debitore (a norma dell'art. 3 comma 1 n. 6 l. 23 aprile 1981 n. 184), ove lo stesso abbia assunto tale carica in epoca successiva al sorgere del debito”.

ALL.7): Cass. civ. Sez. III, 12-01-2005, n. 455 (rv. 579348)

“La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto l'obbligazione. (Nell'affermare il principio di diritto che precedere, e nello specificare, ancora, che, per l'effetto, il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente, la Corte di Cassazione ha così cassato la sentenza della Corte di merito che aveva invece ritenuto, con riferimento ad un contratto di locazione sottoscritto, "illo tempore", dall'allora presidente di un'associazione non riconosciuta in nome e per conto di quest'ultima, che tutte le relative obbligazioni, ivi inclusa quella della riconsegna alla scadenza - nonché quella risarcitoria riconnessa all'eventuale ritardo nella consegna - non gravassero su quest'ultimo, bensì sull'attuale legale rappresentante dell'ente)”.

ALL.8): Trib. Monza, 05-06-1997 - Aguero c. Citterio e altri

“Qualora risulti accertato che l'infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, anche contraddistinta da elevato agonismo (nella specie, una partita ufficiale di hockey su pista), è stato provocato da un gesto avulso dalla dinamica del gioco e diretto a ledere l'avversario, va dichiarata la responsabilità solidale dell'autore del gesto e della società sportiva nelle cui file quest'ultimo militava”.

ALL.9): Trib. Firenze, 17-12-1984 - Oberrainer

“Commette il reato di omicidio colposo il partecipante ad un incontro di karatè che colpisce con un calcio al mento l'avversario (cosiddetto calcio circolare vietato dall'art. 10 del regolamento),

provocandone la caduta all'indietro con conseguenti lesioni al cranio dalle quali sia derivata la morte”.

ALL.10): Trib. Belluno, 28-05-1986 - Peterle

“E’ responsabile penalmente un giocatore di calcio, che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisca con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali: nel caso specifico sussiste inoltre l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 c. p., sotto il profilo delle futilità dei motivi, in quanto una partita di calcio - sia pure accesa - non può in alcun modo costituire sufficiente spinta al reato, ma dovrebbe anzi rappresentare leale confronto di valori tecnici ed agonistici”.

ALL.11): Pret. Trento, 11-05-1996 - Az. prov. servizi sanitari c. De Sangrio

“Qualora durante un incontro sportivo (nella specie, di calcio) si sia verificato un evento dannoso con espulsione del giocatore danneggiante, occorre distinguere se la fattispecie integri un mero illecito sportivo ovvero un illecito fonte di responsabilità civile e/o penale. Criterio discriminatorio a tal fine è costituito dalla sussistenza o meno del rapporto di funzionalità tra l'azione che ha causato le lesioni e lo scopo proprio dell'attività sportiva. Infatti, se l'intervento del giocatore danneggiante si è realizzato nell'ambito di un'azione del gioco nella specie diretto funzionalmente all'impossessamento del pallone, almeno secondo la rappresentazione "ex ante" del giocatore, e solo nella concitazione del gioco risoltosi in un evento dannoso, esso integra un illecito sportivo, scriminato sotto il profilo della responsabilità del danneggiante in relazione alle cause di giustificazione di cui agli art. 50 e 51 c.p.: onde non sussiste la responsabilità ai sensi della legge penale e civile”.

ALL.12): Cass. civ. Sez. III, 20-02-1997, n. 1564 - Toffaldano c. Motoclub Gubbio e altri

“Poiché l'attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l'accettazione del rischio dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva”.

ALL.13): Trib. Napoli, 21-05-1986 - Allevamento Ischitella c. Soc. ippica Villa Glori

“L'esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere su coloro che vi si dedicano gli eventuali danni da costoro sofferti rientranti nell'alea normale, cioè nel rischio normalmente presente in quel tipo di gara come insito e connaturato ad esso, fermo restando a carico degli organizzatori e degli stessi concorrenti l'obbligo di rispettare il generale principio del *neminem laedere* posto a tutela di diritti primari e assoluti (nella specie: la corte ha ritenuto la responsabilità degli organizzatori di una corsa ippica riguardo ad un incidente causato dallo slittamento dell'autostart che si pose di traverso sulla pista provocando la rovinosa caduta di alcuni cavalli, atteso che questi, imposero lo svolgimento della corsa malgrado che le avverse proibitive condizioni climatiche, avessero determinato l'instaurarsi di una situazione di manifesta pericolosità per il regolare svolgimento della competizione)”.

ALL.14): Cass. civ., 03-04-1981, n. 1896 - Samorè c. Fabbri

“In caso di collisione, durante lo svolgersi di una competizione di velocità su strada pubblica, tra un ciclista ad essa partecipante ed un autoveicolo, va esclusa la responsabilità del ciclista stesso qualora, pur avendo egli, per ragioni agonistiche, una curva, violando così il disposto dell'art. 104 cod. strad., risulti che tale condotta, in relazione alle particolari precauzioni adottate, e consistenti nella presenza di un'auto-staffetta che precedeva il corridore e ne segnalava l'arrivo non ha assunto rilievo causale nel verificarsi dell'evento dannoso, da ricollegare, invece, all'esclusivo comportamento colpevole del conducente dell'autoveicolo”.

ALL.15): Cass. pen. Sez. IV, 07-07-1992 - Benassi

“A norma del d.m. 18 febbraio 1982 le federazioni nazionali e gli enti sportivi riconosciuti

hanno il compito di qualificare come l'attività sportiva, esercitata da ciascun atleta nell'ambito delle loro rispettive strutture organizzative; ne consegue che l'atleta così qualificato non può svolgere l'attività agonistica predetta se non è munito di regolare certificato di idoneità rilasciato dalle competenti autorità sanitarie a seguito di tutti i necessari controlli prescritti (nella fattispecie, in applicazione di detto principio, sono stati ritenuti responsabili della morte di un giocatore, i componenti del comitato direttivo dell'unione italiana sport popolari di Prato che avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo di calcio)".

ALL.16): Trib. Napoli, 29-01-1996 - Flora c. Soc. Napoli calcio

“L'assenza di un medico sociale a bordo campo non comporta la responsabilità, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell'associazione calcistica cui appartiene l'atleta dilettante, il quale, infortunatosi nel corso di un'azione di gioco, abbia giudizialmente richiesto il risarcimento dei danni, lamentando la mancata tempestiva assistenza sanitaria”.

ALL.17): App. Genova, 04-09-1991 - Coni c. Inglese

“Sussiste la responsabilità dell'organizzazione per l'incidente occorso a un atleta durante la competizione sportiva, quando egli abbia ommesso di assicurare con tutte le possibili ed opportune cautele che lo svolgimento della manifestazione potesse aver luogo senza pericolo per l'incolumità delle persone dei partecipanti”.

ALL.18): Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“L'istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie, la F.I.G.C. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'istruttore responsabile della morte di un ragazzo per aver consentito l'inizio dell'allenamento senza aver effettuato vigilanza sullo stato dei luoghi, così venendo meno ad un obbligo di controllo preventivo)”.

ALL.19): Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 - P.E. c. M.T.

“Il responsabile di una società sportiva, avente impianti ed attrezzature per tali attività e discipline, è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., ed è quindi tenuto, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti, e ad adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva (fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità del presidente dell'associazione per aver adottato cautele idonee ad evitare l'uso pericoloso delle attrezzature)”.

ALL.20): Cass. pen. Sez. IV, 27-11-2002, n. 13323- Pellin

“Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa "la posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata”.

ALL.21): Pret. Malè, 09-11-1983

“Il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, quale precettore, ai sensi dell'art. 2048, 2° comma c. c., nonché, penalmente, per imprudenza, negligenza ed imperizia ai sensi dell'art. 43 c. p.».